

IL MODELLO *INCLUSION* COME SALVAGUARDIA DEL PLURALISMO IDENTITARIO

“Vorrei sapere se esito o non esisto! (...) Per voi l’esistenza di un uomo non conta affatto! Conta solo la sua carta d’identità. (...) Il mondo va avanti con la legge, le carte, i regolamenti. Molto presto ci vorrà un permesso per vivere, debitamente timbrato, e per poter respirare!”.

È con queste parole che l’intransigente doganiere Fernandel, protagonista del film “La legge è legge” (1958) di Christian-Jaque, si esprime al cospetto delle guardie poste a controllo della frontiera Italia – Francia, dopo aver scoperto d’esser stato concepito esattamente sulla linea del confine tra le due nazioni. L’incredibile attualità di tale monologo, rimasto tra i più celebri della storia del cinema, invita ad una riflessione circa la polietnia e il pluralismo culturale (realtà ineludibili nella società odierna), alla luce della complementarità epistemologica insita nell’idea di “confine”.

In un mondo che incarna la sfida al pregiudizio, nata dalla necessità di condividere con l’Altro il proprio tempo ed il proprio spazio, chiedersi quale sia il limite di conservazione di un’identità è una questione di vitale importanza, soprattutto se considerata al netto dei suoi risvolti culturali e sociali.

Consuetudinariamente, si è indotti ad associare l’idea di confine al campo semantico proprio delle politiche territoriali; eppure, è bene ricordare che, prima ancora delle frontiere tra stati, esistono confini tra individui, gruppi e comunità; ed ognuna di queste entità non è certo esente da pluralità problematiche. Un elemento identitario, d’altra parte, è definito tale poiché, includendo qualcuno, inevitabilmente esclude qualcun’altro. Verrebbe, dunque, da chiedersi quale sia il punto d’unione perfetto tra integrazione ed identità, spianando così la strada ad un problema di definizione e valutazione di un progetto comune, cui è stato dato il nome di *Inclusion*.

Nell’*Assimilation* (propria della visione colonialista europea) l’integrazione è intesa come uguaglianza di trattamento, che si sostanzia nell’assoluta neutralità dello Stato, nonché nella sua totale assenza anche nella promozione della libertà e del benessere dei singoli. Di contro, il modello *Inclusion* si propone come piano di integrazione alternativo all’amalgama eterogeneo del *melting pot*, restando esente dal rischio di omogeneizzazione sociale ed incomunicabilità tra culture. L’estremizzazione teorica del relativismo culturale è, allo stesso modo, elusa attraverso l’equilibrio idealizzato tra “tutela dei diritti della persona” e “logica di inclusione comunitaria”. Ciò significa realizzare programmaticamente l’*Inclusion* non solo in campo economico, ma anche politico e culturale, favorendo lo sviluppo dell’humus ideale per un trait d’union perfetto tra differenziazione ed assimilazione.

Giungere a questo comporta ammettere il bisogno di un dialogo tra principi, culture ed orientamenti giuridici del gruppo e dello Stato, quale strumento essenziale per la costruzione di un'identità ricca e libera dal pericolo che un conflitto di valori possa tramutarsi in un conflitto tra poteri¹.

Tuttavia, in una società in cui la burocratizzazione dei rapporti e le pervasive logiche consumistiche fanno da padrone, l'esigenza di un virtuoso dialogo tra istituzioni e culture non solo è assente, ma è pressoché non avvertita. Il vero compito delle politiche internazionali non è più quello di mettere a disposizione di tutti i cittadini le medesime risorse e tutele, secondo l'infelice dottrina del "*separate, but equal*", ma- al contrario- garantire ad ogni cittadino del mondo una medesima e dignitosa condizione di vita. "Per migliaia di esseri umani"- avverte Medici Senza Frontiere- "[il mancato controllo politico in materia di migrazione] avrà come immediata conseguenza detenzioni arbitrarie, maltrattamenti, stupri, sfruttamento e respingimento nei paesi d'origine (...). Incontestabilmente,

¹ Numerosi casi giudiziari evidenziano circostanze in cui regole di gruppo (talvolta insensibili ai principi statali di tutela della persona nella qualità di individuo) sono entrate in contrasto con norme dello Stato. A titolo esemplificativo, si ricordi una sentenza emessa dalla Supreme Court nel 1967 sul seguente fatto. "*Una giovane donna, nubile e di religione ebraica ortodossa, e un suo amico si servono di una seggiovia nel corso di una gita in una località montana. Al momento dell'acquisto del biglietto (di andata e ritorno) vengono avvisati, attraverso cartelli opportunamente esposti circa l'orario di chiusura degli impianti e, dunque, del tempo limite per la corsa del ritorno. I due, nonostante ciò, si recano in ritardo alla stazione per tale corsa. Ivi non trovano personale addetto ma rinvergono l'impianto ancora in moto. La giovane donna persuade l'amico, inizialmente intenzionato a rientrare a piedi, a salire sulla seggiovia, nonostante il ritardo. A circa metà del tragitto la seggiovia si ferma e i due rimangono sospesi ad una considerevole distanza dal suolo. Tale situazione permane oltre il tramonto del sole. La donna, ritenendo che una norma della sua religione le vieti di trascorrere la notte con un uomo, anche se in circostanze sicuramente inusuali, salta a terra, causandosi gravi lesioni. Successivamente richiede al gestore dell'impianto il risarcimento per i relativi danni. (...)*" . (cfr. Di Raimo, Raffaele, "*Le associazioni non riconosciute- Funzione, disciplina, attività*", Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, pp.55-56) La corte giudiziaria, chiamata a decidere se conferire il risarcimento per la mancata sorveglianza all'impianto ancora in moto o per il salto volontario fatto dalla donna, sceglie, dopo aver ascoltato due rabbini in merito alla reale vincolatività della norma del gruppo, la seconda opzione. Si nota, pertanto, che, imputando il comportamento autolesivo della vittima a regole di gruppo cui questa appartiene, un principio fondamentale (quello della generale libertà individuale), previsto nell'ordinamento statunitense, entra in contrasto, se non in subordine, rispetto a norme elitarie e di valenza non statale. Sarebbe naturale chiedersi quale sarebbe stata la sentenza della Supreme Court, qualora la vittima, non facente parte di alcuna setta religiosa, avesse agito con libera coscienza. Ammettere l'incapacità di prevedere l'applicabilità della norma rende palese la mancanza del principio basilare di certezza del diritto.

questo rappresenta un passo indietro per l'umanità tutta".² La messa in discussione dei valori fondamentali della dignità umana evidenzia bene, dunque, come la grande assente di quanto oggi sta accadendo sia la politica. L'opacità assoluta fa da padrone, sancendo così la sconfitta della sfida alla costruzione di un'identità ricca, cui faccia da linfa un forte senso delle istituzioni, affinché queste possano diventare elementi strutturali e conformativi del corpo sociale.

Solo sul fertile terreno della legalità internazionale (o come causa di esso) il modello dello *share commitment*, basilare per la realizzazione dell'*Inclusion*, potrà porre fine all'affannosa rincorsa all'integrazione spontanea, favorendo- al contrario- un processo di ricostruzione istituzionale che prenda il via dalla città multietnica, unica realtà in grado di custodire il senso virtuoso dell'identità, evitando pericolose semplificazioni ed impedendo reazioni folli ad una marginalità sociale sofferta.

² Camilli, Annalisa. "Chiudere la rotta del Mediterraneo centrale è irrealistico e inumano", in "Internazionale", edited by Internazionale spa, consultato il 3 febbraio 2017, <http://www.internazionale.it/opinione/annalisa-camilli/2017/02/03/vertice-malta-migranti>

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *“Teoria politica e democrazia. Dal passato al futuro”*, Bonanate Luigi (a cura di), Milano, Franco Angeli ed., 2011

Di Raimo, Raffaele, *“Le associazioni non riconosciute- Funzione, disciplina, attività”*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996